SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1967

(70ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (*stralciato dal disegno di legge*: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » **[962]) (962-bis) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 849, 850
BANFI 849, 850
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 849
VERONESI 850

« Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » **(2224)** (*D'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 851, 852, 853, 854
BERLANDA 852, 853
BONAFINI, *relatore* . . . *Pag.* 851, 852, 853, 854
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 852
VECELLIO 852
VERONESI 851, 852, 853

« Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » **(2260)** (*D'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 848
BONAFINI 848
FRANCAVILLA 848
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 848

« Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » **(2521) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 846, 847, 848
FRANCAVILLA 847
VECELLIO, *relatore* 846

La seduta è aperta alle ore 11,5.

Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Bonafini, Bussi, Cerreti, Francavilla, Mammucari, Merloni, Molinari, Mongelli, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio e Veronesi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Moro e Sailis sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bettoni e Forma.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

V A C C H E T T A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (2521)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, numero 50, e successive modificazioni a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E C E L L I O , *relatore.* L'oggetto del disegno di legge oggi all'approvazione della nostra Commissione già è stato considerato in numerose leggi e disposizioni che datano dal 1949 al 1965.

In particolare, devono essere ricordati: il decreto-legge 15 dicembre 1951, convertito in legge 13 febbraio 1952, n. 50, nel quale sono previste delle provvidenze sia come contributi che come agevolazioni creditizie per le aziende industriali, commerciali ed artigianali che vengono distrutte o danneggiate da eventi naturali.

La suddetta legge fondamentale è stata successivamente modificata in data 15 maggio 1954, in data 2 marzo 1963 ed infine in data 6 aprile 1965.

Con le accennate leggi di modifica e di integrazione vennero anche successivamente aumentati i finanziamenti necessari che raggiunsero la somma complessiva di 17.530 milioni suddivisa nelle tre voci di: *a*) finanziamenti con garanzia statale fino all'80 per cento delle eventuali perdite; *b*) contributi fino al 20 per cento del danno accertato a favore delle imprese che provvedono con mezzi propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati e partecipazione agli interessi nella misura del 3 per cento per 4 anni; *c*) contributo fino al 90 per cento e nella misura massima di 180.000 lire alle piccole imprese, il cui danno accertato non superi le 900.000 lire.

Purtroppo le avversità naturali si sono succedute molto frequenti in questi ultimi anni, colpendo quasi tutte le regioni d'Italia sia al Sud che al Nord.

Basta ricordare le alluvioni che hanno funestato la zona di Salerno e quelle più recenti del 1965 nella zona di Trento e Bolzano per finire alle tragiche vicende del novembre 1966 che hanno interessato tante regioni dell'Italia centrale e nord-orientale.

Ciò ha comportato la necessità di interventi dello Stato, sia direttamente da parte del Ministero del tesoro per quanto concerne finanziamenti e contributi alle industrie ed alle aziende commerciali, sia da parte del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per le imprese artigiane.

Il disegno di legge all'approvazione della 9ª Commissione, con parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, prevede appunto di elevare i fondi sopra indicati da lire 17.530 milioni a 19.780 milioni, precisamente per 1.850 milioni sul conto del Ministero del tesoro e per 400 milioni a disposizione del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

L'esame degli articoli non dà luogo a particolari osservazioni. Nei primi tre commi dell'articolo 1 sono previsti gli aumenti di

spesa e nel comma quarto è indicata la previsione nei bilanci 1967 e 1968.

L'articolo 2 prevede la presentazione, al Prefetto della provincia, delle domande da parte delle aziende sinistrate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto che dichiara l'evento di pubblica calamità. Ciò per avere un dato certo di presentazione e di stima dei danni.

L'articolo 3, infine, prevede la copertura della spesa con l'autorizzazione alla conseguenti variazioni di bilancio.

Non posso che sottolineare l'urgenza del provvedimento e chiederne l'approvazione alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, numero 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al Prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni 1967 e 1968, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

F R A N C A V I L L A . Noi siamo favorevoli al disegno di legge.

In una precedente seduta facemmo alcune osservazioni in relazione alla legge cui il

provvedimento si riferisce. Esso tende infatti a correggere alcuni elementi di previsione contenuti in quella legge e a riparare ad alcune deficienze che noi avemmo a lamentare a proposito della legge medesima.

Vi sono alcune riserve da parte nostra in merito alla procedura per la concessione dei contributi e sono le stesse che a suo tempo avanzammo e che nella pratica attuazione delle norme si sono dimostrate fondate. Comunque, per favorire il sollecito disbrigo delle pratiche ed anche la sollecita applicazione delle procedure, diamo il nostro consenso al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che, nella seduta precedente, era stata prospettata l'esigenza di sentire il parere dell'Istituto superiore di sanità in ordine a questo disegno di legge. Se la Commissione è d'accordo, io penso che, malgrado l'assenza del relatore, potremmo ugualmente intrattenerci qualche minuto sul provvedimento per ascoltare almeno quanto il rappresentante del Governo ci potrà dire in merito al richiesto parere.

B O N A F I N I . D'accordo.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A seguito dei contatti avuti con l'Istituto superiore di sanità, per arrivare ad una definizione più precisa del testo del provvedimento, il Governo sarebbe giunto alla conclusione di modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento nei punti concernenti l'intensità e i tempi della surgelazione. Per quanto attiene al primo punto bisognerebbe specificare che la temperatura di — 18° C. deve essere riferita all'intero prodotto. Per quanto attiene invece al secondo punto, siccome sarebbe impossibile disciplinare con legge la materia in quanto ne deriverebbe una casistica sconfinata; si potrebbe allora fare riferimento al relamento che fisserà successivamente i tempi di surgelazione.

Ora, se la Commissione fosse d'accordo e se il senatore Francavilla, il quale aveva avanzato la richiesta di interpellare l'Istituto superiore di sanità al fine di giungere ad una migliore definizione della materia, si ritenesse nella sostanza soddisfatto di quanto ho detto, potrei riservarmi di redigere l'emendamento secondo il concetto che ho ora espresso e di presentarlo nella prossima seduta augurandoci che sia presente anche il relatore.

F R A N C A V I L L A . Vorrei permettermi di richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario anche sulla questione dei trasporti dei surgelati perchè qui, se non erro, si prevede che, dal momento in cui parte il prodotto fino a quello della vendita, la temperatura massima debba essere di — 3° C. Questo comporta una serie di considerazioni che io prego l'onorevole Sottosegretario di volere esaminare, affinchè il prodotto sia effettivamente venduto come surgelato.

P R E S I D E N T E . Dopo questi chiarimenti credo che il seguito della discussione del disegno di legge possa essere rinviato senz'altro alla seduta di domani. Mi premurerò naturalmente di avvertire il relatore perchè sia presente, in modo che il provvedimento possa essere sollecitamente approvato.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per la energia nucleare » (Stralciato dal disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » [962]) (962-bis).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (stralciato dal disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 »).

Credo che sia necessario rinviare l'esame del disegno di legge data l'assenza del relatore, senatore Zannini.

B A N F I . Non c'è dubbio che dobbiamo attendere il relatore per discutere il disegno di legge. Tenuto conto però degli orientamenti emersi in seno alla Sottocommissione — a suo tempo nominata per studiare la materia —, favorevoli ad una sostanziale ed ampia modificazione del provvedimento, credo che la Commissione dovrebbe decidere anzitutto se intenda o meno mantenere in sede deliberante il provvedimento stesso.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno che la Sottocommissione si riunisse domani in modo da prendere visione di tutto il problema.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Preferirei giovedì.

Rifacendomi a quanto diceva il senatore Banfi, debbo aggiungere che evidentemente non si può conoscere l'opinione dei vari gruppi fino a quando non passeremo all'esame del disegno di legge; ma in considerazione anche delle profonde modifiche che verrebbe a subire ad opera della Commissione questo residuo, per così dire, di disegno di legge d'iniziativa governativa, credo che sarebbe importante, pregiudizialmente, sul piano del *fair play*, che i gruppi dichiarino le proprie intenzioni al riguardo. Ritengo, in sostanza, che non sia il caso di perdere tempo per poi trovarci dinanzi alla richiesta di rimessione in Aula del provvedimento.

Bisognerebbe, pertanto, sapere prima se tutti i Gruppi sono d'accordo nel mantenere in sede deliberante il disegno di legge e poi passare all'esame del disegno di legge stesso, sulle cui norme ciascuno potrà esprimere il suo dissenso o consenso; ma non vorrei che si giungesse al punto di doverci assumere la responsabilità di non realizzare la riforma del CNEN in questa legislatura. Il problema da risolvere in via preliminare è dunque importante, non dal punto di vista formale, ma sostanziale. Noi abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per arrivare ad una rapida definizione della materia, senza che, peraltro — chiedo scusa, ma mi sembra di dire la verità —, ci sia stato il massimo della collaborazione da parte dei Gruppi.

P R E S I D E N T E . La nomina della Sottocommissione aveva lo scopo sin dall'inizio di accertare se i Gruppi erano d'accordo su un determinato testo ed il presupposto era che quello stesso testo, salvo qualche lieve ritocco, avrebbe poi formato oggetto di discussione in sede deliberante. Era quindi implicito che nessuno dei Gruppi avesse l'intenzione di trasferire il disegno di legge dalla sede deliberante alla referen-

te. Ora, io credo che sia utile riunirci ancora giovedì come sottocommissione per renderci conto della situazione e per vedere se esista o meno l'intesa tra i vari Gruppi. È molto facile che qualche Gruppo non possa o non voglia prendere impegni; non esiste alcun obbligo al riguardo, l'importante però è che non sia espressa dopo la volontà intesa a trasferire il disegno di legge dalla sede deliberante alla referente.

V E R O N E S I . Sono certo colpevole di non avere partecipato ai lavori della Sottocommissione; debbo aggiungere però che bisogna ad un certo momento trovare anche la possibilità di svolgere tali lavori quando non siamo occupati altrove. E il problema lo si deve considerare — mi rivolgo alla sua sensibilità, signor Presidente — non tanto facendo riferimento ai grossi Gruppi, quanto ai piccoli Gruppi che per di più sono in minoranza, altrimenti tutte le cose che si dicono sono belle affermazioni che lasciano il tempo che trovano.

P R E S I D E N T E . Non voglio indagare per quali motivi lei non ha potuto intervenire ai lavori della sottocommissione, però è certo che questa si è riunita diverse volte.

V E R O N E S I . Non faccio nessun addebito alla sottocommissione; ho sollevato una questione generale. Dico però che giovedì, se ci sarà seduta in Aula, diventa difficile la partecipazione alla riunione della sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Ci riuniremo alle nove, troveremo una soluzione, se c'è la buona volontà. Ma non possiamo, all'ultimo momento, quando siamo alla fine della legislatura e c'è l'urgenza di definire l'*iter* di questo disegno di legge, che sta dinanzi a noi da molti anni, decidere di riunirci dopo le feste di Natale. Noi quindi rinviamo con un preciso intendimento . . .

B A N F I . Ma quando dovremo sciogliere la riserva in ordine alla sede in cui si dovrà discutere il disegno di legge?

P R E S I D E N T E . In sede di sottocommissione. In definitiva si tratta di questo: alla Commissione verrà sottoposto un testo da approvarsi in sede deliberante, se naturalmente da parte di tutti i Gruppi si manterrà l'intesa, valida da tempo, di conservarlo in questa sede.

V E R O N E S I . Debbo far presente che, avendo a mio avviso il testo predisposto aspetti oltremodo criticabili, non solamente mi riservo di votare contro, ma eventualmente di raccogliere le firme necessarie per rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . In questo modo il disegno di legge non sarà certamente varato entro la presente legislatura.

V E R O N E S I . Siccome mi si chiede un *fair play*, io con molta lealtà riconosco la mia manchevolezza e aggiungo che personalmente il testo del quale sono a conoscenza non mi piace.

P R E S I D E N T E . Io non so quale testo Ella conosca; ma recentemente la Sottocommissione ha ampiamente discusso e sono emersi nuovi orientamenti.

V E R O N E S I . Allora chiedo di avere il testo ultimo predisposto dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Su questo possiamo essere senz'altro d'accordo. Ad ogni modo, il testo definitivo sarà quello che verrà predisposto dalla Sottocommissione nella prossima riunione, alla quale la inviterei a partecipare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: « Modifica dell'articolo 3,

n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, numero 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che sul disegno di legge il relatore si era pronunciato e si era accesa un'ampia discussione, a conclusione della quale mi pare che la Commissione avesse espresso un orientamento di massima. Si erano richiesti, infine, particolari chiarimenti al Sottosegretario presente, onorevole Picardi, e questi si era riservato di fornirli alla Commissione. Penso che in proposito potrà ora riferire il sottosegretario Malfatti.

B O N A F I N I , *relatore*. Mi permetto di completare la sua breve esposizione, onorevole Presidente, ricordando che a conclusione del dibattito svoltosi nella seduta della Commissione del 18 ottobre 1967, come risulta dallo stenografico che ho qui davanti a me, il rappresentante del Governo, Sottosegretario all'industria, commercio ed artigianato Picardi, così si esprimeva: « Debbo constatare che mi trovo di fronte ad una unanimità di consensi ». I consensi erano in relazione all'esposizione da me fatta, contraria al disegno di legge e agli interventi dei rappresentanti dei Gruppi presenti alla seduta.

Debbo quindi rettificare in questo senso. Forse la sua memoria non l'ha aiutata: non è che la Commissione possa esprimere un nuovo parere; è che il Governo, riconoscendo l'unanimità dei consensi della Commissione, chiedeva la possibilità di aggiornarsi su certi aspetti della materia.

Se vi è qualche elemento nuovo che il Governo intende produrre, noi ascolteremo il rappresentante del Governo.

V E R O N E S I . Vorrei far presente che su questo argomento mi è pervenuto, da ambienti interessati, materiale che ho sottoposto al giudizio di tecnici . . .

B O N A F I N I , *relatore*. È materiale che abbiamo tutti ricevuto!

V E R O N E S I . Quello che ha ricevuto il collega è materiale generico.

B O N A F I N I , *relatore*. Ricordo ancora al senatore Veronesi che la discussione generale sul disegno di legge era stata esaurita. Il Governo aveva chiesto un rinvio per un ulteriore approfondimento. Quindi, ricominciare da capo a discutere, sulla base di materiale pervenuto anche al relatore, mi sembra inopportuno.

P R E S I D E N T E . Debbo chiarire che la discussione generale era stata effettivamente chiusa, quindi non possiamo riaprirla ora.

V E R O N E S I . Il materiale che volevo sottoporre all'attenzione del collega Bonafini e di tutta la Commissione è materiale nuovo. Il senatore Bonafini afferma di avere le idee ben chiare e si richiama alla discussione già svolta. Io allora dico che non ho altro da aggiungere; sono spiacente che questo materiale non interessi il relatore. Rimanga pertanto a verbale che sono favorevole a che venga eliminato il riferimento all'acqua distillata e si parli di acqua sicuramente potabile.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, abbia pazienza: questa forma non possiamo accettarla.

V E R O N E S I . Ripeto: io volevo sottoporre al senatore Bonafini del materiale nuovo . . .

P R E S I D E N T E . Nulla vieta che si faccia una comunicazione; ma se questa serve a riaprire una discussione generale, non la posso accettare.

V E R O N E S I . Non voglio riaprire la discussione generale; però ritenevo opportuno, come membro della Commissione, sottoporre tutto il materiale pervenutoci all'indagine di tecnici, i quali potessero dirci qualcosa — a livello esclusivamente tecnico — che ci tranquillizzasse. Ho creduto di fare una cortesia al senatore Bonafini e offrirgli questa possibilità; ma egli la rifiuta!

B O N A F I N I , *relatore*. Non ci consta che siano intervenuti fatti nuovi; sentiamo ora il Governo se ha nuovi elementi da portare a nostra conoscenza.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho ben poco da dire. Il presente disegno di legge, com'è noto, è d'iniziativa parlamentare; quando venne presentato dall'onorevole Lombardi il Governo si dichiarò favorevole e non ha che da confermare questa sua posizione.

Ho avuto modo di seguire il precedente dibattito soltanto attraverso il resoconto sommario; voglio semplicemente ricordare — non so se il collega Picardi nel suo intervento lo abbia già fatto — che l'uso di acqua distillata è prescritto dalla legge per la produzione dell'acquavite, non per altri generi, cioè i liquori, gli aperitivi e via dicendo. Credo che sia questo un elemento più che sufficiente, almeno secondo il mio punto di vista, per giustificare lo spirito del disegno di legge, naturalmente con tutto il rispetto per il senatore Bonafini, che ha un'opinione diversa a questo riguardo, e per tutti i senatori che in Commissione si dichiararono d'accordo con la sua impostazione.

B E R L A N D A . Vorrei ringraziare l'onorevole Sottosegretario per il consenso espresso su questo disegno di legge, anche perchè nella mia zona esiste un istituto molto valido e credo che sia il più severo in fatto di repressioni di frodi in questo settore e in quello vinicolo. Sarebbe un danno gravissimo per la nostra modesta economia prescrivere l'uso di acqua distillata, tenuto conto anche del fatto che l'acqua potabile, garantita al cento per cento, di cui possiamo disporre, è più sicura per queste cose.

V E C E L L I O . Non posso che associarmi a quanto detto dal collega Berlanda. Tutta la zona del Veneto oltre che produttrice è consumatrice di acquavite e noi non vediamo il motivo per cui si deve prescrivere l'acqua distillata per l'acquavite, quando è sufficiente, per questa e per tutte le bibite che troviamo in commercio, l'acqua potabile.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che in sede di discussione generale erano stati fatti dei rilievi circa la formulazione del testo. Un rilievo mi sembra che sia stato sollevato dal senatore Audisio in merito al termine « addizionale » che, per la verità, non è consono alla materia; un altro rilievo è stato invece sollevato, non ricordo da quale collega, sulla espressione « sicuramente potabile ».

B O N A F I N I , *relatore*. Per la verità, quando lei ha chiesto al senatore Audisio se intendeva presentare un emendamento al riguardo, il senatore Audisio ha risposto esattamente in questi termini: « Insisto perchè questo disegno di legge venga respinto: non c'è altro da fare. Confermo che, in qualunque momento esso venga ripresentato e in qualunque modo si volesse modificare l'articolo 3 della legge n. 1559, noi voteremo contro ».

V E R O N E S I . Mi permetto di prendere la parola per sostenere l'espressione « sicuramente potabile », la quale ha una sua funzione, perchè sappiamo che anche le acque variano. Certe acque, che sono assolutamente potabili, contengono sali inadatti a produrre quella determinata grappa. Se volessimo, ad esempio, usare per la produzione dell'acquavite l'acqua potabile del Po, che ha forti quantitativi di cloro e di sali, commetteremmo un errore perchè daremmo all'acquavite un sapore tale che gli industriali per primi non tollererebbero; d'estate, invece, quelle acque non stan-

no in stagionatura e quindi defluiscono con minori quantitativi di cloro e di sali.

Pertanto, l'espressione « sicuramente potabile » ha, a mio avviso, un significato e risponde ad una esigenza, e sono perciò favorevole al suo mantenimento.

B O N A F I N I , *relatore*. Vorrei fare ancora, come relatore, qualche precisazione.

Non possiamo ricominciare a fare le nostre valutazioni soltanto per dar modo ad alcuni colleghi, che non intervennero nella discussione generale, di contrastare il pensiero di altri che, rappresentando determinati Gruppi, hanno già espresso la loro volontà. D'altronde mi sembra che argomentazioni da parte del Governo o fatti nuovi o non noti alla Commissione non possano determinare un orientamento diverso da quello già assunto. L'onorevole Sottosegretario ci aveva anche precisato che, non avendo egli stesso seguito la materia, non poteva improvvisare argomentazioni pro o contro il disegno di legge.

Vi sono colleghi che vorrebbero adesso rappresentare particolari situazioni di ambienti interessati. Giustissimo. Ma ripeto che nel corso della precedente discussione non vi furono motivi di dissenso.

V E R O N E S I . Ma non c'è stato nessun voto!

B O N A F I N I , *relatore*. Ma se non si seguisse una certa procedura, non si finirebbe mai di discutere!

B E R L A N D A . I produttori di acqueviti hanno saputo che si era cambiato quello che la Camera aveva fatto. La Camera si era pronunciata in un certo senso e i distillatori stavano fermi all'idea che il Senato avrebbe confermato.

B O N A F I N I , *relatore*. Ad ogni modo se mi dovessi trovare di fronte ad una votazione in senso contrario alla volontà già liberamente manifestata dai Gruppi che compongono questa Commissione, sarei costretto a dimettermi dal mio incarico di relatore, perchè non potrei adeguarmi a delle impostazioni nuove!

V E R O N E S I . Ma questa è una pressione nei nostri confronti!

B O N A F I N I , *relatore*. Si tratta di considerare con serietà un giudizio ponderato e obiettivo espresso dalla Commissione. Non posso, su un gioco dei protagonisti, cambiare totalmente.

V E R O N E S I . Che cosa significa « gioco dei protagonisti »? Io non ero presente allora. Oggi sono presente e dico che sono favorevole ad una determinata impostazione.

B O N A F I N I , *relatore*. Come relatore avrò pure il diritto di difendere la serietà di un'impostazione approvata da tutta la Commissione!

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare ancora i termini della discussione, che mi pare siano molto semplici. In una precedente seduta si era chiusa la discussione generale e si erano rinviati l'esame e la votazione degli articoli.

Il fatto che i diversi oratori intervenuti nel dibattito, appartenenti ai diversi Gruppi (meno quello liberale data l'assenza del senatore Veronesi), si siano tutti espressi favorevolmente al pensiero del relatore non può influire sulle decisioni che oggi o in una prossima seduta verranno prese dalla Commissione, la quale decide secondo i presenti del momento. Potrebbe anche darsi, in ipotesi, che qualcuno, pur avendo preso la parola in senso favorevole al pensiero del relatore, abbia poi un ripensamento. Nulla è definito fino a quando non c'è il voto. Quello che è certo è che non si può riaprire la discussione generale. Si tratta per il momento di vedere se da parte di qualcuno si presentano emendamenti. Se non si presenteranno, passeremo alla votazione.

Quanto poi al fatto, senatore Bonafini, che, di fronte ad una situazione nuova che si verificasse questa mattina — e cioè di fronte al fatto che la Commissione, nella sua maggio-

ranza, si orientasse per una modifica della impostazione prospettata — lei si dimetterebbe dal suo incarico di relatore, mi dispiace doverle far notare che il problema è in questi termini: o il disegno di legge è approvato, e allora non c'è più lavoro neanche per il relatore, o non è approvato, e non c'è più tempo poi per le dimissioni del relatore.

BONAFINI, *relatore*. C'è sempre una possibilità. Di fronte ad un capovolgimento rispetto alle scelte già fatte dalla Commissione, non mi resterebbe che domandare la rimessione in Aula del disegno di legge!

PRESIDENTE. Per questo basta raccogliere le firme necessarie. Comunque, penso che sia opportuno un breve rinvio che consentirà a tutti una più serena meditazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari